



Accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali agli agenti immobiliari, in attuazione di quanto disposto dall'art. 27, comma 2-undecies, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

- 1. Accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali agli agenti immobiliari**
 - 1.1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
 - 1.2. La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (di seguito "delegante") compilando il modulo allegato, con le relative istruzioni, al presente provvedimento ed ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

1.3. L'originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del soggetto di cui al punto 1.1, di seguito indicato come “delegato” ed esibito nel caso di richiesta dell'Agenzia delle entrate.

2. Modalità di accesso alle planimetrie catastali

2.1. Il delegante comunica all'Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2.2. In alternativa a quanto previsto al punto 2.1, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all'Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2.3. Il delegato accede con le proprie credenziali all'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.

2.4. L'Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell'area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell'erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull'area riservata.

3. Utilizzo dei dati

- 3.1. I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l'accesso telematico di cui al presente provvedimento, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.

4. Trattamento dei dati

- 4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 *ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - è individuata nelle norme richiamate ed attuate dal presente provvedimento.
- 4.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle attività di messa a disposizione dei dati previsti dal presente provvedimento.
- 4.3. L'Agenzia delle entrate si avvale del *partner* tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Agenzia, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 4.4. I dati trattati sono messi a disposizione degli utenti, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, che li trattano sotto la propria responsabilità, aderendo o accettando le specifiche condizioni di utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei principi e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
- 4.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5. Attivazione del servizio

5.1. La data di attivazione del servizio secondo le modalità descritte al punto 2, è resa nota con comunicato del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni per l’accesso al servizio stesso, per la compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie.

6. Disposizioni transitorie

6.1. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio con le modalità previste al punto 2, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.

6.2. L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

Motivazioni

Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 27, comma 2-undecies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, disciplina le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali.

Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4)

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)

Normativa di riferimento:

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 64, concernente ulteriori funzioni dell’Agenzia delle entrate;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l’art. 2, comma 68, il quale prevede che le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle visure catastali;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010 recante la “Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale”;

Articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 24383 del 26 gennaio 2021, recante le “Modalità di consultazione delle banche dati catastali”;

Articolo 27, comma 2-undecies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 maggio 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente